



# Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

\*\*\*\*\*

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL martedì 22 luglio 2014

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE E DETRAZIONI – APPROVAZIONE**

L'anno 2014 il giorno martedì 22 luglio 2014 alle ore 18:30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	TAGLIOLI JURI	X	
2	FERRUCCI MATTEO	X	
3	TACCOLA ANDREA	X	
4	BERTINI VALENTINA	X	
5	CAVALLINI CATIA	X	
6	GRAZIAN SARA	X	
7	MARCHETTI NICO	X	
8	PICCHI ALDO	X	
9	SARDELLI ELENA	X	
10	NICCOLAI GIOVANNI		X
11	GIORGI PELLEGRINO	X	
12	LANDI PAOLO	X	
13	GIOBBI MARRICA VILLA	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Juri Taglioli.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti e richiamati:

- l'art.1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
- gli artt.1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28.3.2014 n. 47, convertito in Legge 23.5.2014 n. 80;
- il proprio atto n.44 in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

**Considerato** che i commi da 676 a 678 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

**Preso atto** che la lettera a) del comma 1 dell'art.1 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68, ha modificato il comma 677 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147, disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art.13 del decreto legge n.201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011;

### Considerato:

- che l'art.13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.124, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*.
- che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:
  - ▲ abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);

- ▲ unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ▲ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - ▲ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - ▲ unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  - ▲ fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- che con il richiamato regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi escluse dall'Imu, le seguenti fattispecie:

▲ l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Preso atto** delle aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2014, approvate con proprio atto n.43 in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile;

**Ritenuto** che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

**Atteso** che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze di bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione, emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti dal Comune per l'anno 2014, **depurati delle relative entrate a specifica destinazione**, sono i seguenti:

Servizi	Costi €
Servizi anagrafe, stato civile, elettorale e statistica	94.634,00
Servizi di polizia locale	209.649,00
Servizi di viabilità	184.974,00
Servizio di pubblica illuminazione	280.136,00
Servizi di trasporto extra-urbano	40.245,00
Servizio urbanistica e gestione del territorio	303.969,00
Servizio di protezione civile	69.948,00
Servizio di tutela del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	349.092,00
Servizi cimiteriali	844,00
<b>Totale costi</b>	<b>1.533.491,00</b>
PREVISIONE TASI 2014	544.000,00
Perc. copertura costi servizi indivisibili mediante TASI	35,47%

**Visti e richiamati:**

- la legge n. 212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- l'art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il comma 683 dell'art.1 della legge n.147 del 2013 che dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- il comma 688 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art.1 del decreto legge n.16 del 2014 convertito dalla legge n.68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- i Decreti Ministero dell'Interno 19/12/2013, 13/02/2014 e 29/04/2014 con i quali il termine di approvazione del Bilancio 2014 è stato differito al 31/07/2014;

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

**Ritenuto** pertanto di determinare le seguenti aliquote TASI:

a) aliquota TASI nella misura del 2,3 per mille per:

▲ abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);

▲ unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

▲ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

▲ unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

▲ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI nella misura del 0,0 per mille per:

▲ per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui alla lettera a).

**Ritenuto** inoltre stabilire, al fine di alleggerire la pressione fiscale per le famiglie numerose e/o al cui interno vi sia un componente diversamente abile, che dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare:

1. 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente in famiglia nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2. 100 euro per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;

Le suddette detrazioni devono essere ripartite in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzino l'immobile come abitazione principale e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

I soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente e dimorante un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992 n.104 e/o invalido al 100%, al fine di ottenere la suddetta detrazione, a pena decadenza, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi ed alla certificazione della condizione del portatore di handicap e/o invalidità entro il **31.12.2014**;

**Preso atto che:**

a) la base imponibile del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

b) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso D5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**Vista** la legge n. 662 del 23.12.1996 – articolo 3 – comma 57;

**Visto** il D.lgs. 30.12.1999, n.506, che ha modificato il D.lgs. 446/97;

**Visto** il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Sentiti** gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio e relativa trascrizione conservata agli atti (gli interventi si riferiscono anche al precedente argomento – regolamento TASI – che è stato discusso contemporaneamente al presente argomento);

**Visto** il parere espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera B) – punto 1) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**);

**Visti** i pareri favorevoli espressi sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell'art.49, 1° comma e 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n.267/2000, dal Responsabile dei tributi e dal Responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri di minoranza Landi, Giobbi e Giorgi), su n.12 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

**DELIBERA**

1) di approvare, con decorrenza 01.01.2014, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2014 di seguito riportate:

a) aliquota TASI nella misura del 2,3 per mille per:

▲ abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);

▲ unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

▲ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

▲ unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

▲ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI nella misura del 0,0 per mille per:

▲ per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui alla lettera a).

2) di approvare, con decorrenza 01.01.2014, le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) del soggetto passivo e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare:

▲ 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente in famiglia nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

▲ 100 euro per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante abitualmente, nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;

Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali condizioni;

3) di precisare che i soggetti passivi, nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante abitualmente un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992 n.104 e/o invalido al 100%, al fine di ottenere la suddetta detrazione, a pena decadenza, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi ed alla certificazione della condizione del portatore di handicap e/o invalidità entro il **31.12.2014**;

4) di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 544.000,00, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, rilevati dai dati contabili del Bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione e **depurati delle relative entrate a specifica destinazione:**

Servizi	Costi €
Servizi anagrafe, stato civile, elettorale e statistica	94.634,00
Servizi di polizia locale	209.649,00
Servizi di viabilità	184.974,00
Servizio di pubblica illuminazione	280.136,00
Servizi di trasporto extra-urbano	40.245,00
Servizio urbanistica e gestione del territorio	303.969,00
Servizio di protezione civile	69.948,00
Servizio di tutela del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	349.092,00

Servizi cimiteriali	844,00
<b>Totale costi</b>	<b>1.533.491,00</b>
PREVISIONE TASI 2014	544.000,00
Perc. Copertura costi servizi indivisibili mediante TASI	35,47%

5) di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e inviato entro 30 giorni dall'adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 modificato dalla legge n.64/2013 e dalla nota 4033/2014 del dipartimento delle finanze. Per il solo anno 2014 il presente atto deve essere inviato telematicamente entro il 10.09.2014 a norma del D.L. n. 88/2014 e dell'art. 4 – comma 12 quater – del D.L. 66/2014 convertito in Legge 23.6.2014 n. 89;

6) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn.1 e 2 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco - Presidente,

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri di minoranza Landi, Giobbi e Giorgi), su n.12 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

7) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di adottare provvedimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/00.

---

Il Sindaco – Presidente Taglioli, d'intesa con i consiglieri comunali, alle ore 20,45 circa sospende la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. I lavori consiliari vengono ripresi alle ore 21,30 circa con la presenza di tutti i consiglieri comunali.

---

**COMUNE DI VICOPISANO**  
Prov. Di Pisa

**Allegato "A" alla Deliberazione Consiglio Comunale n.45 del 11.7.2014**

Oggetto: Proposta di deliberazione relativa a "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Aliquote e detrazioni - Approvazione".

**IL REVISORE DEI CONTI**

**Presa visione** della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a quanto indicato in oggetto, con la quale viene proposta l'approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Considerato** che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 integra l'articolo 239 del TUEL, prevedendo il parere obbligatorio del Revisore dei Conti anche sulle proposte di regolamento per applicazione di tributi locali ;


**Preso atto** delle motivazioni inserite nella proposta di deliberazione in questione;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario;

**IL REVISORE DEI CONTI**

Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione relativa a "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Aliquote e detrazioni - Approvazione".

Dott. Luciano Bachi

  
-----

Vicopisano li, 11 LUG 2014



**COMUNE DI VICOPISANO**  
Prov. Di Pisa

**Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 07.07.2014**

Si esprimono i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 -bis, 1° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, avente per oggetto:

**“Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Aliquote e detrazioni - Approvazione”.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

*(artt.49, comma 1° e 147-bis, 1° comma, D.lgs. n.267/2000)*


Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che detta deliberazione

comporta

non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Servizio n. 2 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI (Balducci A.)  
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Pieranna Susini)

  
-----

Li, - 3 LUG 2014

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

*(artt.49, comma 1° e 147- bis, 1° comma, D.lgs. .n.267/2000)*

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Pieranna Susini)

- 3 LUG 2014

li,

  
-----

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale **31 LUG 2014** Data terminale **15 AGO 2014** **IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi**

---

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

Immediatamente eseguibile;

il, **31 LUG 2014**

**IL SEGRETARIO Dott. Massimo Brogi**



Firmato, letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Juri Taglioli

**CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Matteo Ferrucci

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott. Massimo Brogi